

Promemoria CIM

Aventi diritto

La cassa assegni familiari PROMEA (CAF) accredita ai membri dell'Unione Svizzera del Metallo (USM) che sono affiliati alla cassa indennità militare PROMEA (CIM) e che occupano dei lavoratori aventi diritto, la differenza tra le prestazioni legali delle indennità per perdita di guadagno (IPG) e il salario dovuto secondo il contratto collettivo di lavoro fino tuttavia ad un massimo del salario assicurato dalla Suva.

Ammontare delle prestazioni

Durante la scuola reclute (SR) come recluta oppure durante la formazione di base nella protezione civile:

celibi/nubili senza obblighi di assistenza	50% del salario
coniugati o celibi/nubili con obblighi di assistenza	80% del salario

Durante altri giorni di servizio obbligatorio:

tutti coloro che prestano servizio sino a 4 settimane in un anno civile	100% del salario
---	------------------

Durante scuola quadri e servizio avanzamento:

tutti coloro che prestano servizio sino a 4 settimane in un anno civile	100% del salario
per i periodi che superano il limite sopraindicato	80% del salario

Durante il servizio lungo:

celibi/nubili e coniugati che continuano a lavorare dopo il servizio lungo per un periodo di 6 mesi al minimo presso il medesimo oppure un altro datore di lavoro affiliato all'USM, durante 300 giorni	80% del salario
---	-----------------

Importante: in base al questionario APG non è possibile rilevare se si tratta di una scuola reclute normale oppure a servizio lungo. E' pertanto essenziale indicare sul questionario APG se si tratta di un servizio lungo.

Celibi/nubili senza obblighi di assistenza durante il periodo di recluta

se il rapporto di lavoro è cessato prima della prestazione del servizio	50% del salario
Periodo rimanente	Indennità IPG

Esercizio del diritto

Un diritto può essere fatto valere solo con il questionario IPG e se il lavoratore è stato occupato nell'azienda immediatamente prima dell'inizio del servizio. Per le reclute che non conseguono un tirocinio, il diritto sussiste solamente se sono al servizio del datore di lavoro affiliato all'Unione Svizzera del Metallo nonché alla CAF per un periodo complessivo di almeno 12 mesi prima e dopo la prestazione di servizio. Se si avvera retroattivamente che il periodo di occupazione di 12 mesi non è stato raggiunto, l'indennità dovrà essere restituita. Oltre al questionario IPG correttamente compilato, i datori di lavoro non dovranno inoltrare ulteriori formulari.

Calcolo delle indennità

Salario mensile: Il metodo di calcolo dell'indennità CIM è identico a quello dell'IPG. Ciò significa che per i dipendenti con salario mensile si determina il salario giornaliero medio dividendo per trenta l'ultimo salario mensile percepito prima dell'entrata in servizio. Elementi del salario, che sono versati regolarmente una volta all'anno o a distanza di più mesi, come provvigioni e gratifiche, devono essere aggiunti proporzionalmente al salario mensile, se sono stati versati per o durante l'ultimo anno contabile prima dell'entrata in servizio.

Salario orario: Per i lavoratori con salario orario, il guadagno quotidiano medio viene calcolato moltiplicando il numero delle ore settimanali per il salario orario e quindi dividendo per sette giorni.

Apprendisti: Per gli apprendisti che svolgono la scuola reclute immediatamente dopo la conclusione dell'apprendistato e ritornano nell'azienda dopo il periodo di servizio, ci si basa sul salario convenuto per il periodo dopo la scuola reclute. Se invece l'apprendista non torna più nell'azienda, fa stato il salario contrattuale minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro. Per gli apprendisti che svolgono la scuola reclute durante la formazione, l'indennità è calcolata secondo il salario d'apprendista. Eventuali aumenti di salario durante l'apprendistato devono essere comunicati. Il numero di giorni indennizzati corrisponde al numero di giorni con soldo.

Obbligo contributivo

L'indennità CIM è assoggettata ai contributi AVS/AI/IPG/AD, nonché Suva. Le prestazioni IPG sono invece assoggettate solamente ai contributi AVS/AI/IPG/AD. contributi del datore di lavoro all' AVS/AI/IPG e AD vengono bonificati sia dall'IPG che dalla CIM.

Cassa assegni familiari PROMEA

Valevole a partire dal 2006